



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO - SEZIONE CIVILE -

Il dottor Andrea Loffredo, decidendo in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 1276/2008 R.G.A.C., a cui risulta riunita quella successivamente iscritta al n. 2023/2008, avente ad oggetto opposizione ai decreti ingiuntivi n. 56/2008 e n. 164/2008 del Tribunale di Benevento, riservata in decisione all'udienza dell'11.6.2014, con termine per il deposito di memorie conclusionali fissato in data 15.10.2014, vertente

TRA

, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati , tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo

OPPONENTE

E

Curatela del fallimento della Edil 2000 S.r.l., in persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea de'Longis, presso il cui studio el.te domicilia

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza di precisazione ed atti difensivi del giudizio, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

, con atto notificato il 30.1.2008, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 56/2008 emesso dal Tribunale di Benevento, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore della Edil 2000 S.r.l., dell'importo di € 66.084,00, oltre interessi legali al soddisfo, per spese di trasporti eseguiti da essa Edil 2000 S.r.l. con merce spedita dalla , e delle spese della procedura monitoria.

Il giudizio veniva iscritto al n. 1276/2008 del R.G.A.C..

Inoltre, con successivo atto notificato il 19.3.2008, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 164/2008 emesso dal Tribunale di Benevento, con cui le era stato ingiunto il pagamento, sempre in favore della Edil 2000 S.r.l., dell'importo di € 19.932,00, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo, per successive spese di trasporto, eseguiti sempre dall'opposta per conto di essa] con merce spedita dalla] , e delle spese della procedura monitoria.

Il giudizio veniva iscritto al n. 2023/2008 del R.G.A.C..

A sostegno delle proposte opposizioni deduzioni e richieste, anche istruttorie. proponeva le stesse eccezioni,

In particolare, opponendosi alla concessione della provvisoria esecuzione, eccepiva il difetto di legittimazione attiva della Edil 2000 S.r.l., avendo quest'ultima, precedentemente alla proposizione delle domande monitorie, ceduto i crediti con nota del 17.12.2007.

Nel merito, senza alcuna specifica contestazione dei crediti dell'opposta, essa S.p.A. deduceva l'esistenza di un suo controcredito di natura risarcitoria per l'avvenuto furto in data 28.11.2006 di venticinque tonnellate di bobine di rame della sua mittente , allorquando venivano trasportate, su incarico di essa

con il semirimorchio Tg. AD13970 della Edil 2000 S.r.l..

Ed ancora, esponeva che il valore complessivo della merce diretta in due paesi spagnoli ascendeva complessivamente ad € 84.251,60, di cui € 42.708,76 per le bobine dirette da Elencor a Getafe, ed € 41.542,84 per quelle dirette da Amara a Mostoles, giuste fatture della mittente nn. 50790 e 50791 dd. 24.11.2006; che successivamente essa , avendo provveduto a regolare i suoi rapporti

dare/avere con la mittente] a seguito dell'avvenuto furto, emetteva la fattura n. 14205 dd. 20.03.2007 di € 84.253,41, per l'importo dei danni subiti a carico dell'opposta; che la Edil 2000 S.r.l. con nota del 4.7.2007 chiedeva ad essa S.p.A. di attendere la liquidazione del danno da parte della sua compagnia assicuratrice

sino al 31.7.2007 e che in caso di mancato pagamento vi avrebbe provveduto direttamente attraverso la rateizzazione dell'importo con rate mensili costanti da euro 4.000,00 ad euro 5.000,00 a decorrere dal 30.09.2007, con trattenuta sulle successive fatture in scadenza di essa Edil 2000 S.r.l.; che in virtù di successive note tra le parti veniva stabilito il diritto di essa] di provvedere alla compensazione pattuita con decorrenza dal mese di Gennaio 2008 fino al soddisfo; che nonostante gli impegni assunti, in data 17.12.2007, l'opposta comunicava ad essa] la cessione dei crediti.

Tanto premesso chiedeva, in via principale, che fosse dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e quindi revocati gli emessi decreti ingiuntivi, e riconvenzionalmente la condanna della Edil 2000 S.r.l. a rimborsarle la somma di € 84.253,41, oltre interessi, o, subordinatamente, compensare il suo accertando maggior credito con quello della Edil 2000 S.r.l. e per l'effetto condannare quest'ultima al

pagamento della restante somma di € 18.169,41, oltre interessi, in ogni caso con vittoria delle spese di lite.

L'opposta Edil 2000 S.r.l. contrastando le domande proposte ne chiedeva il rigetto con il favore delle spese.

Con ordinanza del 23.10.2008, disposta la riunione dei due giudizi, veniva respinta la concessione della provvisoria esecuzione degli opposti decreti.

Successivamente il giudizio veniva dichiarato interrotto stante l'intervenuto fallimento dell'opposta.

Riassunto il giudizio ad istanza della Curatela del fallimento, la dichiarava che il suo credito di € 84.253,41 portato dalla fattura n. 14205 dd. 20.03.2007 era stato interamente ammesso al passivo fallimentare della Edil 2000 S.r.l.

Prima di procedere a motivare la presente decisione, occorre premettere:

- il giudicante non deve occuparsi di tutte le allegazioni delle parti e prendere in esame tutte le argomentazioni da queste svolte (Cass. 3.3.2014 n. 4931) e non deve dar conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite (Cass., Sez. III, 30.6.2014 n. 14767; Cass. Sez. II, 12.1.2015 n. 221);
- basta che il convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle ritenute idonee e sufficienti a giustificarlo (Cass. 21.2.2013 n. 4346) dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. 27.1.2014 n. 1608; Cass. 15.5.2013 n. 11699; Cass. 28.5.2012 n. 8451; Cass. 29.3.2012 n. 5088; Cass. 27.9.2011 n. 19748);
- al giudice è solo chiesto di assumere una decisione e spiegarne le ragioni (vedi Cass., Sez. Unite, 16.1.2015 n. 642);
- inoltre è possibile motivare mediante richiamo al contenuto di documenti di causa e di atti di parte, che in tal modo diventano parte integrante dell'atto rinviante; basta sia possibile ed agevole il controllo della motivazione per relationem (Cass., Sez. Unite citata e Cass. 20.3.2013 n. 7041; Cass. 11.2.2011 n. 3367; Cass. 16.1.2009 n. 979; Cass. 8.7.2005 n. 14390; Cass. 29.5.2002 n. 13937);
- *"L'adozione del modello di motivazione semplificata (..) è utilizzabile anche nelle ipotesi di particolare ampiezza degli atti di parte, posto che essa non è direttamente proporzionale alla complessità giuridica o all'importanza economica delle questioni veicolate"* (si veda anche Cass. Sez. II, 4.7.2012 n. 11199).

Ciò precisato, deve ulteriormente osservarsi che nel sistema giuridico applicabile *ratione temporis* alla presente controversia, ossia prima della espressa previsione del principio processualistico della non contestazione, già alla luce della novella di cui alla L. 353/90 e degli intervenuti rimaneggiamenti di cui alla L. 534/95, anche all'opponente a decreto ingiuntivo, convenuto in senso sostanziale, incombe l'onere di prendere posizione precisa sulla scia delle previsioni relative al processo del lavoro e in ossequio ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione, su tutti i fatti costitutivi della domanda monitoria nel proprio atto di opposizione/costituzione, comprese le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, essendogli al più consentito, unitamente all'opposto,

attore in senso sostanziale, quell'*emendatio* nell'appendice scritta di cui all'articolo 183, sesto comma, c.p.c..

La mancata esplicita negazione delle circostanze dedotte nell'atto introduttivo, *rectius* ricorso per decreto ingiuntivo, assume un particolare rilievo se si considera il valore oramai costantemente attribuito, anche dalla precedente giurisprudenza di legittimità (cfr. il noto arresto in tal senso, Cass. n. 761 del 23.1.2002), alla non contestazione.

Invero, questa rileva nel procedimento decisorio come strumento probatorio e regola di giudizio, al punto tale da non poter essere più revocata una volta superate le barriere preclusive legislativamente previste e da imporre alla parte di contestare in modo puntuale e specifico tutti i fatti posti a fondamento della domanda.

Nel caso che ci occupa, va rilevato che l'opponente, con il suo atto introduttivo, non risulta aver sollevato alcuna specifica contestazione in ordine ai fatti materiali posti a fondamento della domanda monitoria, atteso che non risultano essere state contestate e/o negate le ragioni creditorie di parte opposta, così come da quest'ultima indicate coi due ricorsi monitori, avendo parte opponente opposto soltanto un suo controcredito scaturente da un'obbligazione extracontrattuale legata alla sopra detta circostanza del furto di merce, durante l'esecuzione di un trasporto da parte della Edil 2000 S.r.l.

Ed infatti, non risulta essere stata proposta nessuna specifica e tempestiva contestazione in merito alle voci creditorie (quantità, qualità e prezzi) fatte valere dall'opposta, per come derivantigli dagli eseguiti contratti di trasporto (ordine di carico e lettere di vettura) della merce spedita dalla _____ S.p.A., per i quali sono state emesse le fatture dalla Edil 2000 S.r.l., nei confronti dell'intermediaria I _____ A. ed analiticamente indicate coi ricorsi per decreti ingiuntivi n. 56/2008 e n. 164/2008.

Infatti, dalla lettura dei due ricorsi, di cui l'opposta ha prodotto, in questa sede solo delle copie informali, non disconosciute e non contestate da parte opponente, (cfr. all. 1 e 4 del fascicolo di parte), e i documenti (fatture, ordini di carico e lettere di vettura) posti a base del solo decreto ingiuntivo n. 164/2008, risulta espressamente indicato che i "*crediti derivano dall'omesso pagamento delle seguenti fatture, allegate al ricorso unitamente alle lettere di vettura relative ai singoli contratti di trasporto: ...*".

Ciò precisato, risulta tardiva e, dunque, inammissibile la specifica contestazione in ordine all'*an* e al *quantum* formulata dall'opponente con la comparsa conclusionale, avendo tale scritto la sola funzione esplicativa delle doglianze espresse dalle parti con gli atti introduttivi e di prima memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c., c.d. "*perimetro*" processuale nell'ambito del quale si forma il *thema decidendum*.

Pertanto le due domande monitorie, aventi ad oggetto il pagamento dei corrispettivi per i trasporti eseguiti dalla Edil 2000 S.r.l., su incarico dell'opponente, possono ritenersi pienamente fondate, non essendo necessaria ai fini del decidere una qualche ulteriore prova da parte dell'opposta, a cui ne incombeva l'onere, essendo attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Risulta invece infondata la sollevata eccezione di difetto di legittimazione dell'opposta per l'avvenuta preventiva cessione del credito fatto poi valere in sede monitoria, atteso che la circostanza pacifica dell'intervenuta cessione di crediti a degli istituti bancari

costituisce, in assenza di evidenti elementi probatori di segno contrario, una diffusa prassi volta ad ottenere una liquidità immediata da parte delle piccole aziende, senza un reale effetto sulla capacità patrimoniale delle stesse, così come già rilevato anche dal Tribunale di Bolzano, adito dall'opponente per l'emissione di un sequestro conservativo in danno dell'opposta, con ordinanza del 12.2.2008 di rigetto dell'invocata misura, confermata in sede di reclamo.

Inoltre, a conforto della mancata incidenza della dedotta cessione sulla capacità patrimoniale dell'opposta e, dunque, della sussistenza della sua legittimazione ad agire in sede monitoria, milita l'ulteriore rilievo, non contestato tra le parti, del mancato pagamento degli importi ceduti da parte dell'opponente, ed anche della mancata indicazione a questo giudicante, da parte dell'opponente, se la comunicata cessione sia effettuata *pro soluto* o *pro solvendo*.

Ciò precisato, deve ancora rilevarsi che parte opponente non risulta aver provveduto al deposito del fascicolo contenente tutti i documenti richiamati nell'atto di opposizione e nelle memorie depositate nonché richiamati nelle deduzioni di udienza, che risulta essere stato ritirato in data 9.11.2009, su delega di uno dei difensori di parte opponente (cfr. annotazione a margine del foglio del verbale di udienza del 7.10.2009/24.2.2010), essendo stato rinvenuto, all'atto della presente decisione, solo una produzione di parte opponente contenente una comparsa di costituzione e risposta, a seguito della riassunzione del giudizio ad istanza della Curatela fallimentare della Edil 2000 S.r.l., (cfr. detta produzione è relativo indice), con tre allegati: 1) copia istanza di ammissione al passivo del 6.11.2009, 2) copia stato passivo fallimento Edil 2000 S.r.l. e 3) copia notificata del ricorso per riassunzione e pedissequo decreto di fissazione di udienza del 11.3.2010.

Orbene, la mancata produzione del fascicolo previsto dagli artt. 72 e 74 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, nel termine fissato dall'art. 169, secondo comma, c.p.c., ossia col deposito delle comparse conclusionali, comporta che questo giudicante, in linea con la dominante giurisprudenza di legittimità e di merito, debba assumere comunque la decisione allo stato degli atti, non potendo rimettere la causa sul ruolo per acquisire il fascicolo mancante, non vertendosi nel caso nell'ipotesi di una sua incolpevole perdita, con conseguente possibilità della parte di chiedere una sua ricostruzione, previa autorizzazione giudiziale.

Ciò rilevato, comporta che questo giudicante non può verificare il contenuto della invocata cessione, al fine di stabilire se essa sia stata *pro soluto* o *pro solvendo*, nonché a ritenere infondata la domanda riconvenzionalmente proposta dall'opponente prima nei confronti della Edil 2000 S.r.l. e, poi, nei confronti della intervenuta curatela fallimentare di quest'ultima, volta all'accertamento dell'importo del controcredito fondato sulla circostanza pacifica dell'avvenuto furto della merce trasportata dalla Edil 2000 S.r.l., non risultando possibile determinarne con esattezza il suo ammontare, stante il mancato rinvenimento della prova documentale, a sostegno di tutto quanto dedotto dall'opponente, essendovi stata sul punto una specifica contestazione da parte dell'opposta.

